

Le diverse funzioni svolte da bando, disciplinare e capitolato

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/02/2024

Come ricordato recentemente dal Tar Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 7 febbraio 2024, n. 2408, il *bando*, il *disciplinare* e il *capitolato* speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura di gara.

Il bando ha, anzitutto, la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell'intendimento della stazione appaltante di contrattare (avendo, sotto questo profilo, funzione *indittiva*) e, a tal fine, scolpisce, sul piano *formale*, le "*regole fondamentali*" della procedura evidenziale (funzione *ordinatoria*) e predefinisce, sul piano *sostanziale*, l'oggetto del contratto e le relative prestazioni (funzione *precontrattuale*). Suo tramite vengono predefinite non solo la disciplina alla quale i candidati dovranno attenersi nel confronto competitivo e nella formulazione della propria offerta, ma anche l'insieme delle regole procedurali che la stessa stazione appaltante sarà chiamata a rispettare, nella concorrente logica (pubblicistica) dell'*autovincolo* e in quella (privatistica) della *promessa* affidante *in incertam personam*.

Peraltro, l'insieme delle regole fondamentali di gara, che valgono a delineare la c.d. *lex specialis* della selezione, può essere ricavato anche dagli atti "*allegati*" al bando (capitolato speciale d'appalto e/o disciplinare di gara ed ulteriori e generici "*allegati*" agli stessi), sempreché - come ha, con consolidato orientamento, precisato la giurisprudenza amministrativa - nel bando sia individuato con chiarezza un criterio certo di reperimento degli stessi.

Ne discende che è proprio il bando di gara a rappresentare il "*documento fondamentale*" del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli (ulteriori, correlati e successivi) atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto (e la propria "*legittimazione*" funzionale) necessariamente dal primo.

È per questo che si è precisato che ognuno dei predetti atti (*bando, disciplinare, capitolato* ed altri *allegati*) ha una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura evidenziale, il primo fissando le regole di gara, il secondo disciplinando in particolare i dettagli procedurali, il terzo (eventualmente) *integrando* (anche tramite ulteriore rinvio ad allegati specificativi) le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale.

Se ne trae, in definitiva, il corollario di una *gerarchia* differenziata all'interno della complessiva documentazione di gara, che - con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della *lex specialis* - impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare o dei relativi allegati) possono soltanto *integrare, ma non modificare* le prime (cfr., tra le tante ed in termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 agosto

2022, n. 7573; sez. III, sent. 3 marzo 2021, n. 1804; sent. 29 aprile 2015, n. 2186; sez. III, sent. 11 luglio 2013, n. 3735; sez. V, sent. 24 gennaio 2013, n. 439; sent. 17 ottobre 2012, n. 5297; sent. 23 giugno 2010, n. 3963).